

**REGOLAMENTO (CE) N. 2552/94 DELLA COMMISSIONE**

del 20 ottobre 1994

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1994 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi intermedi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1590/94 della Commissione, del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2337/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il quarto trimestre 1994 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1590/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1995 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1590/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 16.<sup>(2)</sup> GU n. L 254 del 30. 9. 1994, pag. 19.